

**Quesito volto a conoscere se la partecipazione alle udienze dibattimentali dei laureati in legge, che frequentano la Scuola di specializzazione per le professioni legali, come previsto dall'art. 50 del D.Leg.vo n. 274 del 28 agosto 2000, richiede o meno un preventivo provvedimento autorizzativo del Consiglio superiore della magistratura.**

*(Risposta a quesito del 26 ottobre 2005)*

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 26 ottobre 2005, ha adottato la seguente delibera:

«Il Consiglio,

- visto il quesito posto dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di ... volto a conoscere se la partecipazione alle udienze dibattimentali dei laureati in legge, che frequentano la Scuola di specializzazione per le professioni legali, come previsto dall'art. 50 del D. Leg.vo n. 274 del 28 agosto 2000, richiede o meno un preventivo provvedimento autorizzativo del Consiglio superiore della magistratura;
- rilevato che la materia è disciplinata dall'art.50 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 468, il quale espressamente prevede che la persona incaricata di svolgere “le funzioni del pubblico ministero” in udienza opera “per delega del procuratore della Repubblica”;
- rilevato che la delega per la partecipazione all'udienza costituisce, con tutta evidenza, manifestazione delle attribuzioni proprie del procuratore della Repubblica in vista dello svolgimento di attività processuali, e come tale soggetta al regime generale previsto dall'ultima parte dell'art.7/ter del R.D. 30 gennaio 1941, n.12, restando esclusa qualsiasi ulteriore competenza del Consiglio superiore della magistratura;

tutto ciò premesso

delibera

di rispondere al quesito formulato dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di ..., con la nota sopra indicata, nei termini di cui in motivazione».